

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

Allegato "D" al n. 71629/23967 di rep. del 4 novembre 2015

**STATUTO
DELLA SOCIETA'**

"NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L."

Art. 1 - E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'art.15 D.Lgs. N. 164/2000 - una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale denominata

"NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL".

Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio, per conto terzi, del servizio pubblico di distribuzione del gas per tutti gli usi.

La Società può altresì provvedere:

- all'organizzazione e/o all'esercizio, compresa la commercializzazione, di altre attività in settori complementari ed affini, quale la distribuzione di altre risorse energetiche ivi compreso il teleriscaldamento;

- alla progettazione, realizzazione e manutenzione di ogni opera ed impianto (a rete e non) necessari o comunque funzionali ovvero correlati allo svolgimento delle attività sociali;

- alla prestazione di servizi tecnici, quale supporto ad imprese operanti nei settori di cui ai precedenti punti, e di consulenze industriali per ottimizzare la distribuzione del gas e di altre risorse energetiche.

La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie connesse con l'oggetto sociale e/o ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello stesso, ivi compresa la facoltà di stipulare mutui e finanziamenti, concedere garanzie personali e reali di qualsiasi genere nonchè assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese o enti costituiti o costituendi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. La società potrà promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese

In particolare l'attività finanziaria e l'acquisizione di partecipazioni potranno essere esercitate esclusivamente in via non prevalente ma complementare e non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Rho, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Con deliberazione assunta a norma di legge e di statuto potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, depositi sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 15.711.550,91 (quindicimilionisettedecoundicimilacinquecentocinquanta virgola novantuno) ed è diviso tra i soci secondo le quote di partecipazione risultanti dal libro dei soci.

Art. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 8 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 10 - Le quote possedute dagli enti locali territoriali soci sono alienabili solo se e nei limiti in cui, per effetto di tale trasferimento, non venga meno il requisito della prevalenza del capitale pubblico locale. Ove le quote che l'ente locale territoriale intende alienare concorrano a formare la maggioranza del capitale pubblico, il trasferimento delle stesse sarà consentito soltanto a favore di altri enti pubblici territoriali. La prevalenza del capitale pubblico locale deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un trasferimento di quote non è consentito sino a quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato tale osservanza.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie quote, dovrà offrirle in vendita ai soci dandone notizia per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente. Nei successivi dieci giorni quest'ultimo darà comunicazione agli altri soci dell'offerta, specificando la denominazione e/o la ragione sociale del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni della vendita. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il socio od i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne notizia a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al medesimo Presidente il quale, nei successivi dieci giorni, provvederà a darne comunicazione - a mezzo di lettera raccomandata a.r. - all'offerente ed agli altri soci.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca, nei termini di legge, la decisione che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

società.

Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo ed allo statuto sociale vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- 4) le modificazioni statutarie;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) l'emissione di titoli di debito;
- 8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.
- 9) le deliberazioni sulla partecipazione ad altre società e sulla costituzione di nuove società nonché sulla vendita delle relative quote o azioni.

Art. 15 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Le decisioni riguardanti i seguenti argomenti sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale:

- le modificazioni dell'atto costitutivo ;
- la nomina e la revoca degli amministratori ;
- l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- il piano annuale degli investimenti.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, o le delibere di emissione di titoli di debito, o la messa in liquidazione della società, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 16 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci ed agli eventuali componenti l'organo di controllo il testo della decisione da adottare con sottoscrizione autografa o digitale, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa ed eventualmente le proprie osservazioni. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere firmate con sottoscrizione autografa o digitale e conservate agli atti della società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci, in cui vengano indicati:

- la data in cui la decisione è formata;
- l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari;
- su richiesta dei soci, le loro osservazioni pertinenti alla decisione adottata.

Art. 17 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano o in uno degli altri Paesi dell'Unione Europea;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, agli amministratori ed ai componenti l'Organo di Controllo, se nominato; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, al domicilio comunicato dagli amministratori e dai componenti l'Organo di Controllo, se nominati, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci, dagli amministratori e dai componenti l'Organo di Controllo, se nominati; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

organo di controllo se nominati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti;

ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e, se nominati, i componenti dell'organo di controllo eventualmente assenti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata agli atti della società;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta, consegnata al delegato anche mediante fax, che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare sarà valida a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova presente il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - La società è amministrata, alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da due o più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la com-

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

petenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio, del progetto di scissione o fusione, per le decisioni di aumento del capitale sociale (a pagamento - essendo l'aumento gratuito riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci) e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Qualora il Consiglio sia composto di due membri, entrambi si intenderanno decaduti in caso di disaccordo sulla revoca del Presidente o dell'Amministratore Delegato.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 19 - L'organo amministrativo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci e salve eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 20 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

Art. 21 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta, con firma autografa o digitale, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno due giorni prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate agli eventuali assenti;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente; il voto non può essere dato nè per rappresentanza nè per corrispondenza; f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente; ove prescritto dalla Legge o qualora l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'Organo amministrativo medesimo;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri, all'organo di controllo, al revisore contabile, se esistenti, il testo della decisione proposta, con firma autografa o digitale, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa con firma autografa o digitale; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate agli atti della società;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio, del progetto di scissione o scissione e per le decisioni di aumento del capitale sociale (a pagamento - essendo l'aumento gratuito riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci) e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

i) le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consigliere che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22 - Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, può essere assegnato dall'Assemblea un compenso e/o una indennità in misura fissa o variabile, unica o periodica, ivi compresa una percentuale sugli utili e/o l'indennità di fine mandato.

L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 23 - L'assemblea dei soci potrà a sua scelta decidere se affidare l'attività di controllo ad un organo di controllo, monocratico o collegiale, ovvero ad un Revisore, disciplinata dalle norme vigenti.

Nei casi previsti dall'art. 2477, co. 2 e 3, cod. civ., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

BILANCIO E UTILI

Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società o quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 25 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

Art. 26 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a delibera assembleare assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27 - Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o l'organo di controllo o il revisore, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 28 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per allegato.

Rho, 4 novembre 2015

F.to PIROLA GIUSEPPE

F. to PIETRO ROMANO

F.to PIER MAURO PIOLI

F.to SARA SANTAGOSTINO PRETINA

F.to FRANCO GAVOSTO Notaio

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL
C.F. 03757660968
VIA SESIA
RHO

6/8
MI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Dr. Franco Gavosto Notaio residente in Magenta ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato numero seriale 28239, con validita fino al 26 settembre 2017, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico su supporto cartaceo conservato nei miei atti a raccolta e sottoscritto a norma di legge.

Magenta, via Alcide De Gasperi n. 4, sedici novembre duemilaquindici